

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Luglio 2019

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di luglio	pag. 2
Distacco transnazionale: irrogazione della sanzione	pag. 6
Nuova modalità di presentazione telematica del documento portatile A1	pag. 8
Contributi per assenze non retribuite	pag. 11

I formulari per l'ufficio paghe

Gestione infortuni nel periodo di chiusura dello studio	pag. 12
Comunicazioni di assunzione nel periodo di chiusura dello studio	pag. 14

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Stp iscritte all'Albo dei dottori commercialisti: adeguati i servizi *on line*

L'Inail, con circolare n. 15 del 6 giugno 2019, ha reso nota la procedura per il rilascio delle credenziali di accesso ai servizi *on line*, la gestione delle deleghe e dei servizi relativi al Lul per le società tra professionisti iscritte all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

L'Istituto chiarisce che la gestione delle deleghe, così come l'autorizzazione alla numerazione unitaria del Lul, devono essere riferite alla società e non ai singoli soci/professionisti. In particolare, per i servizi relativi al Lul, la richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata attraverso la procedura telematica Libro unico-Numerazione unitaria.

(Inail, circolare, 6/6/2019, n. 15)

Adeguamenti statuari Enti Terzo settore: nuovi chiarimenti dal Ministero del lavoro

Il Ministero del lavoro, con circolare n. 13 del 31 maggio 2019, ha diramato ulteriori precisazioni sull'effettuazione degli adeguamenti statuari degli enti del Terzo settore al Codice del Terzo settore, il cui termine è fissato il 3 agosto 2019, relativamente alla decorrenza del termine per gli adeguamenti statuari e a modalità e tempistiche di adempimento da parte degli enti dotati di personalità giuridica di diritto privato.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, circolare, 31/5/2019, n. 13)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Settore agricolo: contributi volontari 2019

L'Inps, con circolare n. 92 del 17 giugno 2019, ha illustrato le modalità di calcolo, per l'anno 2019, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla Gestione di appartenenza dei proscrittori volontari.

(Inps, circolare, 17/6/2019, n. 92)

Modello F24 – Sezione Inps: sopresse le causali EBFO e EBFW

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 59/E del 13 giugno 2019, ha comunicato la soppressione, con effetto immediato, delle causali contributo:

- “EBFO”, denominata “EBINFORMA – Ente Bilaterale Nazionale MPMI”;
- “EBFW”, denominata “Ente Bilaterale Nazionale Socio-Sanitario-AssistenzialeEducativo EBINWELFARE”.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 13/6/2019, n. 59/E)

Bonus bebè riconosciuto anche per l'anno 2019

L'Inps, con circolare n. 85 del 7 giugno 2019, ha reso noto che il c.d. *bonus bebè* è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 ed è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, come previsto dall'articolo 23-*quater*, D.L. 119/2018. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l'importo dell'assegno è aumentato del 20%.

(Inps, circolare, 7/6/2019, n. 85)

770/2019: modificato il modello

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 184633 del 7 giugno 2019, ha apportato modificazioni al modello 770/2019, e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2019, nonché delle relative specifiche tecniche, approvate con provvedimento del 14 febbraio 2019.

(Agenzia delle entrate, provvedimento, 7/6/2019, n. 184633)

Aliquote contributive 2019 per piccoli coloni e compartecipanti familiari

L'Inps, con circolare n. 84 del 6 giugno 2019, ha reso noti i valori dei contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per il 2019. Dopo aver ricordato che, anche per il 2019, è applicato l'aumento di 0,20 punti percentuali dell'aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) per la generalità delle aziende agricole a carico dei concedenti (D.Lgs. 146/1997), l'Istituto rende noto che l'aliquota contributiva – dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 – è pari al 28,99%, di cui 20,15% a carico del concedente e 8,84% a carico del concessionario.

(Inps, circolare, 6/6/2019, n. 84)

Interessi di mora per ritardato pagamento di somme iscritte a ruolo dal 1° luglio 2019

L'Inps, con circolare n. 81 del 3 giugno 2019, ha reso noto che è stata fissata al 2,68%, in ragione annuale, la misura degli interessi di mora, che decorre dal 1° luglio 2019 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'articolo 116, comma 9, L. 388/2000.

(Inps, circolare, 3/6/2019, n. 81)

Misure agevolative per promuovere lo sport sociale e giovanile

L'Inps, con messaggio n. 2101 del 3 giugno 2019, ha ricordato che la L. 205/2017, per agevolare e promuovere lo sport sociale e giovanile, ha introdotto nuovi benefici in favore delle società di calcio professionistiche; il D.P.C.M. 24 aprile 2018 ne ha stabilito modalità di applicazione e requisiti oggettivi e soggettivi. In favore delle società appartenenti alla Lega calcio professionistico sono, pertanto, state previste agevolazioni, fruibili a domanda, che comportano la cessazione delle agevolazioni contributive precedentemente stabilite dall'articolo 145, comma 13, L. 388/2000. L'Istituto fornisce, quindi, indicazioni operative relative alla suddetta cessazione delle agevolazioni contributive e alla relativa cessazione della validità dei codici del flusso UniEmens.

(Inps, messaggio, 3/6/2019, n. 2101)

Sisma centro Italia: codice tributo per il recupero degli interessi sui finanziamenti

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 54/E del 30 maggio 2019, ha istituito il codice tributo "6895", denominato "Credito di imposta per il recupero da parte dei soggetti finanziatori degli interessi relativi ai finanziamenti erogati e delle spese di gestione – Sisma Centro Italia – art. 11, c. 5, d.l. 9 febbraio 2017, n. 8", per consentire ai soggetti finanziatori il recupero degli interessi sui finanziamenti concessi a titolari di reddito d'impresa, titolari di reddito di lavoro autonomo e esercenti attività agricole per il pagamento dei tributi sospesi nelle zone del centro Italia colpite dal sisma.

(Agenzia delle entrate, risoluzione, 30/5/2019, n. 54/E)

Stabilizzazione dell'indennizzo per le aziende commerciali in crisi

L'Inps, con circolare n. 77 del 24 maggio 2019, ha fornito istruzioni e chiarimenti in materia di indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale alla luce delle novità normative introdotte dall'articolo 1, commi 283 e 284, L. 145/2018. Dal 2019 l'indennizzo, disciplinato dal D.Lgs. 207/1996, diventa una misura strutturale, con l'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%, destinato in parte al Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale.

(Inps, circolare, 24/5/2019, n. 77)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Danno biologico: aumento degli indennizzi per infortuni

L'Inail, con comunicato stampa del 5 giugno 2019, ha reso noto che la Corte dei Conti ha registrato il decreto del Ministero del lavoro 45/2019, di approvazione della nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell'integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.

(Inail, comunicato stampa, 5/6/2019)

Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa: modificate le risorse

L'Inps, con messaggio 3 giugno 2019, n. 2108, ha fornito chiarimenti in ordine al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa (D.M. 17/2019). In particolare, facendo seguito alla circolare n. 90/2018, come già anticipato con il messaggio n. 322/2019, l'Istituto comunica che il Ministero del lavoro ha emanato il D.M. 17/2019, che, a parziale rettifica di quanto disposto con i D.M. 20/2018 e 113/2018, ha modificato le risorse destinate a finanziare il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, L. 205/2017, per le Regioni Campania e Veneto.

(Inps, messaggio, 3/6/2019, n. 2108)

Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi: valori 2019

L'Inps, con circolare n. 79 del 3 giugno 2019, ha diramato la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera, i salari medi e convenzionali e gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per le prestazioni 2019 per malattia, maternità e tubercolosi.

(Inps, circolare, 3/6/2019, n. 79)

SALUTE E SICUREZZA

Consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati sanitari

La Commissione per gli interpellati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con risposta a interpellato n. 4 del 28 maggio 2019, ha chiarito che dal combinato disposto degli articoli 25 e 53, D.Lgs. 81/2008, è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal medesimo decreto.

Per quanto concerne la custodia dei dati relativi alle cartelle sanitarie e di rischio inserite su un data base aziendale, sarà necessario adottare soluzioni concordate tra datore di lavoro e medico competente, che, nel rispetto del segreto professionale e della tutela della privacy, garantiscano l'accessibilità ai suddetti dati soltanto al medico competente e non permettano né al datore di

lavoro né all'amministratore di sistema di potervi accedere.

(Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, interpello, 28/5/2019, n. 4)

Le informative per l'azienda

Oggetto: DISTACCO TRANSNAZIONALE - IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

L'INL è intervenuto per fornire chiarimenti in ordine a un'ipotesi di distacco transnazionale di lavoratori, effettuato ai sensi del D.Lgs. 136/2016, da un'impresa stabilita in altro Stato UE in favore di una propria unità produttiva ubicata in Italia.

In particolare, i chiarimenti sono in ordine a una fattispecie di distacco non autentico ex articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016, nei confronti del medesimo datore di lavoro che assume la veste di soggetto distaccante e di soggetto distaccatario. Nello specifico, si è in presenza di 2 distinte condotte illecite – distacco dei lavoratori da parte della sede principale dell'impresa ed utilizzo degli stessi da parte della sede italiana della medesima impresa – e, pertanto, ci si chiede se sia legittimo contestare entrambe le sanzioni amministrative, contemplate dalla norma, a un unico soggetto, come emerge dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, ovvero se debba applicarsi una sola sanzione, al fine di non eludere il principio del *ne bis in idem*. L'INL, al fine di fornire una possibile soluzione alla questione sollevata, richiama la disposizione in forza della quale “*nelle ipotesi in cui il distacco non risulti autentico il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione*” (articolo 3, comma 5, D.Lgs. 136/2016).

Dal dettato normativo si evince, dunque, che risulta punita sia la condotta dell'invio in distacco dei lavoratori da parte della impresa distaccante, sia quella concernente l'utilizzo dei medesimi lavoratori da parte del soggetto distaccatario.

L'INL, con nota n. 5398/2019, evidenzia che l'unità produttiva di una determinata impresa può considerarsi autonoma sede secondaria, nei confronti della quale contestare illeciti e adottare relativi provvedimenti sanzionatori, solo nella misura in cui costituisca un distinto centro di responsabilità.

In altri termini, la sede secondaria di una compagine aziendale può configurarsi come distinto soggetto giuridico qualora risulti iscritto nel Registro Imprese e identificato in Italia tramite un proprio rappresentante legale; ciò non si verifica, invece, nell'ipotesi in cui la sede secondaria/unità produttiva costituisca un mero ufficio di rappresentanza, con funzioni esclusivamente promozionali e pubblicitarie, di raccolta di informazioni, di ricerca scientifica o di mercato, o che svolga, ad esempio, un'attività preparatoria all'apertura di una filiale operativa.

Nel caso sopra descritto, conclude la nota, sembrerebbe non riscontrarsi un'alterità tra il soggetto distaccante e l'impresa utilizzatrice, in quanto i lavoratori risulterebbero inviati dalla sede principale dell'impresa distaccante estera presso una propria unità produttiva ubicata in Italia, priva di un'autonoma rappresentanza legale e gestita esclusivamente da un preposto nominato dalla medesima sede principale.

Alla luce di quanto sopra illustrato, stante l'appartenenza alla medesima organizzazione datoriale sia dell'impresa distaccante estera che dell'utilizzatrice ubicata in Italia, l'Ispettorato ritiene che

debba trovare applicazione una sola sanzione da irrogarsi nei confronti dell'unico soggetto dotato di personalità giuridica ovvero il distaccante.

Le informative per l'azienda

Oggetto: NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL DOCUMENTO PORTATILE A1

Al fine di agevolare i datori di lavoro nella presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 (certificato di legislazione applicabile), l'Inps ha realizzato una nuova procedura finalizzata a informatizzare l'iter procedurale previsto per l'emissione di tale certificazione.

Dal 1° settembre 2019 le domande di rilascio dell'A1, inoltrate da intermediari o da datori di lavoro, potranno essere proposte solo tramite canale telematico.

L'invio telematico deve avvenire tramite il seguente percorso: dal sito www.inps.it selezionare "Tutti i servizi", digitare nel campo Testo libero "Servizi per le aziende e consulenti" e accedere al "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)" > "Distacchi" (Procedura per la richiesta della certificazione A1 in applicazione della normativa UE).

Al fine di garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti la presentazione di tali domande mediante modalità telematica, fino al 31 agosto 2019 è previsto un periodo transitorio, durante il quale sarà possibile inviare le domande sia con le consuete modalità sia utilizzando il canale telematico.

Il documento portatile A1 viene rilasciato per certificare la legislazione di sicurezza sociale applicabile al lavoratore, titolare del modello, nei casi in cui lo stesso svolga un'attività lavorativa in uno o più Stati che applicano la regolamentazione comunitaria.

La normativa comunitaria si applica:

- agli Stati membri dell'UE: Italia, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia (comprese le isole Aland), Francia e Dipartimenti d'oltremare (isole di Reunion, Mayotte, Guyana francese, isole ricomprese nell'arcipelago delle Piccole Antille: Martinica, Guadalupa e l'isola di Saint Martin), Germania, Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord compresa Gibilterra), Grecia, Irlanda, Spagna, Lussemburgo, Olanda, Portogallo (comprese le isole Azzorre e di Madera), Spagna (comprese le isole Canarie, Ceuta e Melilla), Svezia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania, Bulgaria e Croazia;
- agli Stati See (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), in applicazione dell'Accordo See;
- alla Svizzera, in applicazione dell'accordo CH-UE.

Per la gestione del rilascio del documento portatile A1 sono stati predisposti specifici modelli di richiesta del predetto certificato. In particolare, l'Istituto aveva fornito indicazioni sulle diverse modalità di presentazione delle richieste che, a seconda della tipologia di lavoratore, possono essere inoltrate attraverso la funzione bidirezionale del Cassetto previdenziale, Pec, raccomandata A/R o presentate direttamente allo sportello.

Allo scopo di agevolare datori di lavoro e lavoratori nella presentazione delle predette richieste, l'Istituto ha realizzato una nuova procedura, tramite il solo canale telematico, finalizzata a informatizzare l'*iter* procedurale previsto per l'emissione della certificazione in oggetto.

La trasmissione telematica riguarda la presentazione delle richieste di rilascio del documento portatile A1 da parte dei datori di lavoro o degli intermediari per le seguenti tipologie di richiesta:

- lavoratore marittimo (articolo 11, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
- lavoratore subordinato distaccato (articolo 12, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004);
- accordo in deroga per distacco lavoratore dipendente (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004).

In attesa del completamento della processo di telematizzazione sono per il momento escluse dall'invio telematico le richieste che riguardano le seguenti situazioni:

- lavoratore autonomo distaccato (articolo 12, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
- lavoratore autonomo che esercita un'attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 2, Regolamento (CE) 883/2004);
- lavoratore autonomo e subordinato che esercita un'attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 3, Regolamento (CE) 883/2004);
- dipendente pubblico (articolo 11, paragrafo 3, lettera b), Regolamento (CE) 883/2004);
- dipendente pubblico che svolge attività di lavoro subordinato e/o autonomo in più Stati (articolo 13, paragrafo 4, Regolamento (CE) 883/2004);
- lavoratore subordinato che esercita un'attività in più Stati (articolo 13, paragrafo 1, Regolamento (CE) 883/2004);
- personale di volo e di cabina (articolo 11, paragrafo 5, Regolamento (CE) 883/2004);
- eccezione (articolo 16, Regolamento (CE) 883/2004):
 - accordo in deroga generico;
 - accordo in deroga distacco lavoratore autonomo;
- lavoratore subordinato/autonomo che è assoggettato alla legislazione dello Stato in cui lavora (articolo 11, paragrafo 3, lettera a), Regolamento (CE) 883/2004).

Per la presentazione della domanda, il datore di lavoro o l'intermediario previdenziale deve accedere al servizio attraverso il "Portale delle Agevolazioni (ex-DiResCo)". Una volta effettuata l'autenticazione, il sistema propone l'elenco dei moduli di tutte le Dichiarazioni di responsabilità. Selezionando il modulo "Distacchi" verrà richiesto l'inserimento della matricola Inps del datore di lavoro. All'inserimento della matricola, il sistema, verificata la corrispondenza della stessa con i dati presenti negli archivi informatici dell'Istituto, propone la *home page* del modulo "Distacchi".

Nella *home page* del modulo telematico "Distacchi" l'utente potrà visualizzare l'elenco dei lavoratori per i quali sono state effettuate richieste della certificazione A1.

Selezionando l'opzione "Inserimento domanda" sarà possibile procedere all'inserimento di una nuova richiesta, scegliendo tra le tipologie proposte. Per tutte le domande approvate che si trovano nello stato "Accolta" verrà prodotta la certificazione A1 da rilasciare al lavoratore. L'applicazione, per ogni domanda accolta con numero di protocollo in uscita valorizzato, permette di scaricare in formato PDF la certificazione A1 che sarà memorizzata nell'applicazione.

Il richiedente, oltre a poter visualizzare l'esito nel cruscotto *web* a lui dedicato, sarà avvisato dell'avvenuta definizione della domanda via *e-mail* e/o via *sms*, rispettivamente all'indirizzo e al numero di telefono mobile indicati nella domanda (se presenti). La certificazione A1 emessa con il

nuovo applicativo sarà firmata mediante firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi della vigente normativa.

Una copia del documento portatile A1 verrà trasmessa al richiedente via Pec o via *e-mail*.

Qualora, su richiesta dell'Istituzione estera, si renda necessario acquisire il documento portatile A1 in formato originale, la certificazione sarà disponibile per il ritiro presso la Struttura territoriale Inps di competenza.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONTRIBUTI PER ASSENZE NON RETRIBUITE

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 15120 del 3 giugno 2019, ha ritenuto che le assenze dal lavoro non contrattualmente o normativamente giustificate non esonerino il datore di lavoro dal pagamento dei premi assicurativi e dai contributi previdenziali, perché frutto di una libera scelta del datore di lavoro e di accordo tra le parti. Pertanto, in caso di "libera" assenza non retribuita, la base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo della retribuzione che sarebbe dovuta al lavoratore in applicazione del contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

La Corte ricorda che, per giurisprudenza consolidata, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Tale principio opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che deve essere quello stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale.

Nel settore edile sono tipizzate le ipotesi di esenzione dall'obbligo del minimale contributivo, ma il fatto che altri settori non abbiano analoghe previsioni non significa che le parti siano libere di modulare l'orario di lavoro e l'obbligazione contributiva, considerando che la seconda è svincolata dalla retribuzione effettivamente corrisposta.

La contribuzione, dunque, è dovuta anche nei casi di assenza del lavoratore o di sospensione concordata della prestazione lavorativa frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore conseguente a una libera scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal contratto collettivo (quali, ad esempio, malattia, maternità, infortunio, aspettativa, permessi, cassa integrazione).

Eventuali richieste della contribuzione da parte degli enti sarebbero perciò giustificate, salvo che il datore di lavoro provi la ricorrenza di un'ipotesi che esclude l'obbligo.

Si raccomanda, pertanto, ai gentili clienti di voler valutare con lo studio eventuali richieste di assenze non retribuite, al fine di evitarne la concessione in assenza di un motivo specifico previsto contrattualmente o per legge, onde evitare il pagamento della contribuzione dovuta.

I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: GESTIONE INFORTUNI NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

La denuncia/comunicazione di infortunio è l'adempimento al quale è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell'Inail in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all'obbligo assicurativo, che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Il servizio telematico "Denuncia/comunicazione di infortunio" consente, per gli infortuni con la predetta prognosi, di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'articolo 53, D.P.R. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi dall'articolo 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008, a far data dall'entrata in vigore della relativa normativa di attuazione (12 ottobre 2017).

Da tale data, infatti, è obbligatorio per il datore di lavoro comunicare solo in via telematica all'Inail anche gli infortuni che comportano un'assenza da uno a tre giorni (escluso quello dell'evento), entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico.

Occorre porre attenzione in quanto tale "Comunicazione d'infortunio ai fini statistico informativi" non sostituisce l'obbligo di denuncia all'Inail a fini assicurativi (per infortuni superiori a 3 giorni, escluso quello dell'evento). Pertanto, se dopo aver inviato la comunicazione l'assenza si prolunga oltre il terzo giorno, occorre inoltrare la denuncia. Al contrario, la denuncia per infortuni con prognosi superiore a 3 giorni basta anche per le finalità statistiche e, quindi, non è richiesta la comunicazione.

In sintesi occorre distinguere tra comunicazione e denuncia obbligatoria all'Inail:

- comunicazione: assenza da 1 a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini statistici e informativi;
- denuncia: assenza superiore a 3 giorni per infortunio sul lavoro, a fini assicurativi.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l'evento entro 24 ore con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l'invio, fermo restando comunque l'obbligo di inoltrare la denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Il sabato è considerato giorno lavorativo (anche se l'azienda applica la settimana corta), di conseguenza la Denuncia/Comunicazione di infortunio, in scadenza nello stesso giorno, non può slittare al primo giorno lavorativo successivo.

Per infortuni sul lavoro, o *in itinere*, il lavoratore deve avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell'accaduto e richiedere il certificato medico completo di diagnosi e giorni di inattività.

Il medico è tenuto a inoltrare il certificato, per via telematica, all'Inail: la mancata comunicazione dell'infortunio comporta la perdita dell'eventuale risarcimento da parte del lavoratore.

La denuncia/comunicazione di infortunio deve essere trasmessa all'Inail esclusivamente in via telematica, tramite apposito applicativo disponibile sul sito Inail.

Qualora, alla scadenza dei termini, si riscontrassero problemi nell'inoltro della denuncia/comunicazione di infortunio telematica, è consentito assolvere all'adempimento tramite Pec del modulo di denuncia, avendo cura di allegare anche la stampa della schermata di errore restituita dal sistema, segnalando nel testo il disservizio registrato o l'anomalia riscontrata.

Il modulo di denuncia modello 4 bis RA è reperibile sul portale www.inail.it al seguente percorso di navigazione: Home> atti e documenti > Moduli e modelli> Prestazioni > Denuncia di infortunio.

Tutti i riferimenti delle sedi Inail si trovano al seguente percorso: Home> Supporto > Sedi.

La sede competente a trattare l'infortunio è quella del luogo ove l'infortunato abbia stabilito il proprio domicilio.

Durante il periodo di chiusura dello studio per ferie non ci sarà possibile effettuare le comunicazioni/denunce telematiche ed è, quindi, opportuno che le aziende interessate provvedano alla registrazione per l'uso dei servizi *on line* del sito Inail. A tal fine, vi preghiamo di volerci contattare in tempo utile. Copia di quanto eventualmente inviato dovrà esserci recapitata per conoscenza.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, interpellato l'Inail, con un comunicato del 27 luglio 2018, aveva ricordato che l'eventuale invio nei termini della denuncia d'infortunio con modalità non telematiche a causa della chiusura per ferie dello studio di consulenza, ma che possano dimostrare la data certa (Pec, raccomandata postale), assolve comunque agli obblighi di legge, pur essendo auspicabile l'utilizzo dei servizi telematici. Al momento non risulta pari comunicato per l'anno in corso.



[PRELEVA IL MODELLO](#)

I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: COMUNICAZIONI DI ASSUNZIONE NEL PERIODO DI CHIUSURA DELLO STUDIO

Nelle ipotesi in cui l'azienda che si affidi a professionisti o associazioni di categoria per la comunicazione di instaurazione dei rapporti di lavoro si trovi a non poter effettuare la comunicazione in via telematica mediante il modello UniLav, in coincidenza con le ferie o la chiusura dei soggetti abilitati e autorizzati, è esclusa l'applicazione di sanzioni a condizione che il datore di lavoro abbia proceduto all'invio della comunicazione preventiva, a mezzo fax e mediante modello UniUrg, documentando agli organi di vigilanza l'affidamento degli adempimenti a un soggetto abilitato e autorizzato e la chiusura dello stesso, fermo restando l'obbligo di invio della comunicazione ordinaria nel primo giorno utile successivo dopo la riapertura degli studi professionali o degli uffici delle associazioni di categoria (analogamente a quanto previsto dopo il ripristino delle anomalie di funzionamento dei sistemi informatici).

Si fornisce un *fac-simile* di comunicazione per i clienti di studio.

✂-----

Si ricorda ai gentili clienti che lo studio sarà chiuso per ferie dal _____ al _____.

Qualora nel periodo di chiusura dello studio vi fosse necessità di procedere a un'assunzione, il datore di lavoro è obbligato a:

- compilare il modello cartaceo UniUrg;
- inviarlo al numero di *fax server* 848 800 131 **almeno il giorno antecedente alla data di inizio del rapporto di lavoro.**

Copia del modello andrà trasmessa anche al nostro studio unitamente alla ricevuta di avvenuto invio al Ministero del lavoro.

Al momento della riapertura, lo studio provvederà infatti a completare la comunicazione di assunzione mediante l'invio del modello Unificato Lav.



[PRELEVA IL MODELLO](#)

EDITORE E PROPRIETARIO

Gruppo Euroconference S.p.a.
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

DIRETTORE RESPONSABILE

Sergio Pellegrino

DIREZIONE SCIENTIFICA

Francesco Natalini

COMITATO DI REDAZIONE

Luca Caratti
Roberto Lucarini
Elena Valcarenghi
Cristian Valsiglio
Luca Vannoni

COORDINATORE REDAZIONALE

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1822/09

Iscrizione ROC 13 marzo 2017 n.28049

SERVIZIO CLIENTI

Per informazioni sull'abbonamento scrivere a:
servizio.spedizioni@cslavoro.it

SITO INTERNET

Per informazioni e ordini:
www.euroconference.it/editoria

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

Mensile
Vendita esclusiva per abbonamento
Pubblicazione telematica

ABBONAMENTO ANNUALE 2019

Euro 95,00 Iva esclusa

I numeri arretrati sono disponibili nell'area riservata, accessibile tramite le proprie credenziali dal link: http://www.euroconference.it/area_riservata_login. In caso di smarrimento delle *password* è possibile utilizzare la funzionalità "Hai dimenticato la password?" disponibile nella pagina di *login*.

ISSN 2039-6686

Per i contenuti di "Informativa impresa & lavoro" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III, titolo III, L. 633/1941 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.